

N. 00512/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00477/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale =477= del =2012=, proposto dalla ASSITECA S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Raffaella Adriani e Maurizio Ferlini, con domicilio eletto presso Raffaella Adriani in Pescara, via Napoli, 41;

contro

UNIVERSITA' degli Studi di Chieti "G.D'Annunzio", rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato de L'Aquila;

nei confronti di

MEDIASS Gpa S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Marcello Russo e Manuel De Monte, con domicilio eletto presso Marcello Russo in Pescara, via delle Caserme, 85;

per l'annullamento

della nota prot. n. 6863, del 02 ottobre 2012 con cui il Consiglio d'Amministrazione dell'Università D'Annunzio ha comunicato alla società ricorrente il provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura

negoziata di cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 2012-2015 nei confronti della società Mediass GPA controinteressata; nonché di ogni altro atto preordinato, presupposto e consequenziale; nonché per la condanna dell'Università al risarcimento dei danni .

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Chieti G.D'Annunzio e di Mediass Gpa S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 il cons. Dino Nazzaro e uditi per le parti i difensori: l'avv. Maurizio Ferlini per la società ricorrente, l'avv. distrettuale dello Stato Anna Buscemi per l'Università resistente e l'avv. Manuel De Monte per la società controinteressata;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

La società ricorrente, quale seconda classificata, impugna l'aggiudicazione definitiva per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo (2012-2015) fatta in favore della Mediass GPA spa, in uno alla nomina della Commissione di gara e di tutte le operazioni svolte, di cui ai relativi verbali, con eventuale dichiarazione d'inefficacia del contratto stipulato e condanna dell'Università dei danni in forma specifica, mediante rinnovo della procedura, ovvero, in subordine, per equivalente.

Il ricorso è ammissibile, ponendo censure puntuali e specifiche sulle operazioni di gara che non postulano affatto l'impugnazione della lettera d'invito.

Il cottimo fiduciario con procedura negoziata, le cui acquisizioni avvengono mediante affidamento diretto a terzi (artt. 3, comma 40°, e 125,

comma 4°, cod. con.), non esclude affatto l'applicazione dei principi generali contrattuali (legalità, trasparenza e parità di trattamento: A.P. n. 26/2012), e, quando l'Amministrazione utilizza il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 cod. con.), la stessa deve uniformarsi alle relative regole del codice degli appalti pubblici (C.S., V, n. 1082/2011 e n. 2251/2012).

L'istante, stigmatizzato il comportamento dell'Ateneo sul piano dell'accesso ai documenti e per l'omissione di cui all'art. 79, comma 5°, cpa, precisa che la tipologia di gara non richiede la necessità di ricorrere a soggetti estranei all'Amministrazione come commissari, mancando ogni presupposto (appalto complesso e servizio d'importo superiore al milione di euro: art. 282, comma 2°, reg.to contratti).

La censura è fondata mancando ogni motivazione sull'assenza di figure professionali interne (art. 84 cpa, espressamente richiamato nel D.R. n. 1010/2012) e dovendo essere il professionista esterno selezionato in base ad un elenco presente presso l'Ordine professionale e non nominato direttamente, proprio a garanzia della richiesta anzianità decennale ed una qualificata competenza professionale (brokeraggio assicurativo).

Fondata è, altresì, il motivo in punto di "seduta riservata" per l'offerta tecnica, dopo che i membri esterni della Commissione "hanno analizzato informalmente durante il mese di agosto i citati progetti tecnici" (verbale n. 2), senza dare una motivazione dettagliata e specifica della "media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari", che avrebbe consentito la verifica della corrispondenza e della regolarità delle valutazioni espresse.

Il ricorso va accolto e le spese di causa seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo ACCOGLIE e per l'effetto, ANNULLA l'aggiudicazione definitiva, per quanto in motivazione.

Si dichiara, altresì, l'INEFFICACIA dell'eventuale contratto stipulato medio tempore, ai sensi e per gli effetti di cui all'artt. 122 cpa.

In punto di tutela in forma specifica si stabilisce l'integrale rinnovazione della procedura di gara (art. 124 cpa).

CONDANNA l'Università "G. D'Annunzio", con sede a Chieti, al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di giudizio, unitariamente liquidate, valutati i parametri indicativi del D.M. n. 140/2012, in complessivi €3000,00=, oltre il rimborso del C.U. e degli accessori (Iva, Cpa) dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Michele Eliantonio, Presidente

Dino Nazzaro, Consigliere, Estensore

Massimiliano Ballorani, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)